

Codice A1820B

D.D. 6 febbraio 2018, n. 350

R.D. 523/1904 - Pratica N891 - Richiedente: Comune Verrone. Autorizzazione per la realizzazione di un marciapiede in via della Lamazza - in fascia di rispetto ai sensi del R.D. n. 523/1904 del Rio Ledda.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Verrone, ad eseguire i lavori in oggetto, come identificati negli elaborati di progetto, consistenti nell'intervento di realizzazione del marciapiede in via della Lamazza, ed in fascia di rispetto del Rio Ledda, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

I lavori saranno condotti come sopra riportato, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali previsti dalla presente autorizzazione idraulica. Nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'Ente gestore e/o proprietario della strada dovrà redigere una relazione che valuti il rischio, al fine della regolamentazione della viabilità del marciapiede e del tratto stradale connesso e per la messa in atto, di tutti i provvedimenti necessari per la tutela, e la salvaguardia della pubblica incolumità, con l'inserimento degli stessi nel Piano di Protezione Civile;
3. è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
4. è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e per l'occupazione del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
8. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del presente atto, al soggetto autorizzato, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
10. ad avvenuta ultimazione dei lavori il richiedente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come identificati negli elaborati di progetto, consistenti nell'intervento per la realizzazione del marciapiede in via della Lamazza, in fascia di rispetto del Rio Ledda ai sensi del R.D. n. 523/1904, in virtù dei disposti richiamati nel comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte del 29/01/2015, e per i quali il valore del materiale arboreo ed arbustivo è da considerarsi nullo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
(Ing. Giorgetta LIARDO)